



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 52 del 30 settembre 2014

SEZIONE I

Art. 1

Oggetto del Regolamento – Finalità ed Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Monticello Conte Otto, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 2

Presupposto

1. L'imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, si basa su due presupposti impositivi, uno derivante dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro derivante dalla fruizione di servizi comunali.

Art. 3

Soggetto Attivo

1. Relativamente alla componente patrimoniale del tributo il Comune di Monticello Conte Otto è soggetto attivo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.
2. Relativamente alla tariffa corrispettiva sui rifiuti il soggetto attivo unitamente al Comune è il Gestore Soraris SpA, partecipata del Comune.

Art. 4

Componenti del Tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale: costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e all'art. 1 del D. L. 07/03/2014 n. 16 cos' come individuati nella sezione quarta del presente regolamento;
 - b) nella tariffa sui rifiuti, di cui all'art. 1, commi 641-668, della Legge 27/12/2013, n. 147, e art. 2 del D.L. 07/03/2014 n. 16 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda la Tariffa Rifiuti, la sezione terza del presente regolamento ne disciplina l'applicazione e la gestione da parte del Gestore esterno nell'ambito delle norme riferite alla tariffa avente natura corrispettiva.

Art. 5

Norme comuni all'IMU e alla TASI

5.1 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita

direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

5.2 Sanzioni ed interessi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge

5.3 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui sia stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. La misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate deve corrispondere a quella fissata dall'articolo 43.
4. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 5.4 del presente regolamento.

5.4

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €.12,00.

Art. 6

Funzionario Responsabile

1. E' demandata la competenza alla Giunta Comunale di designare il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Art. 7

Decorrenza ed efficacia del Regolamento e norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti e del Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 21/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE SECONDA - REGOLAMENTO IMU

Art. 8

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di MONTICELLO CONTE OTTO, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC).

Art. 9

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito in L.214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art.1 c.639 della Legge di Stabilità 2013 n. 147, consiste nel possesso di immobili ubicati nel territorio del Comune di Monticello Conte Otto con esclusione:
 - delle abitazioni principali (con esclusione di quelle di cui al comma 4) e delle pertinenze ad esse collegate classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata;
 - degli immobili assimilati all'abitazione principale con precedente regolamento.
2. L'art. 1 c. 707 punto 3 lettere a) b) c) della Legge di stabilità 2014 n.147/2013 dispone inoltre che l'imposta municipale propria non si applica:
 - a.** alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b.** ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - c.** alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d.** ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Il Comune di Monticello Conte Otto ha equiparato all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/201, le seguenti fattispecie:
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
4. Relativamente alle abitazioni principali, rimangono assoggettate all'imposta quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

Art. 10

Definizioni di aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali.

2. L'assenza di un piano attuativo dello Strumento urbanistico generale non ha alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area edificabile, ma incide unicamente sulla quantificazione del valore imponibile.
3. In caso di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del DLGS 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito, ristrutturato è comunque utilizzato.
4. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, alla data in cui comunque sono utilizzati. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 11 **Base imponibile**

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese. Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.f.a ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.
2. Per ciò che concerne i terreni agricoli, anche non coltivati, che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore **pari a 75**.
3. Per i restanti terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il moltiplicatore è pari a 135.
4. Con riferimento alle aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale.

5. Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, di stabilire dei valori di riferimento
6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa obbligo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'IMU sugli immobili dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti per ciascun anno dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
7. Tali valori, determinati annualmente dal Consiglio Comunale, rappresentano una regola generale rivolta a tutti i contribuenti per il calcolo dell'imposta dovuta. Nel caso in cui l'imposta sia versata in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune, non compete alcun rimborso dell'eccedenza.
8. In sede di accertamento con adesione il Responsabile del Tributo può derogare ai limiti stabiliti nelle deliberazioni del Consiglio Comunale in casi particolari e comunque suffragati da idonea documentazione esistente agli atti del Comune o presentata dai contribuenti.
9. Per quanto riguarda i fabbricati l'inagibilità ovvero l'inabitabilità devono essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, deve essere riconosciuta la facoltà al contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di legge per usufruire dei benefici.
10. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di demolizione;
 - fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte.
11. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
12. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - gravi lesioni alle strutture verticali;
 - fabbricato oggettivamente diroccato;
 - edifici, che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per i quali erano destinati.
 - fabbricato privo d'infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.
13. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
14. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.
15. La riduzione dell'imposta, se spettante, si applica dalla data di presentazione di domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

Art. 12
Riduzioni per i terreni agricoli

1. Trattandosi di agevolazioni di natura soggettiva, devono essere applicate per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo.
2. Nell'ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà applicarsi soltanto a coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma; inoltre, essa dovrà essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivino il terreno. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il comproprietario coltivatore del fondo sia uno soltanto di essi, l'agevolazione in questione spetterebbe, per intero, esclusivamente a tale soggetto.
3. A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione dell'imposta.
4. Tali agevolazioni non possono essere applicate all'ipotesi in cui il terreno venga concesso in affitto.

Art. 13
Detrazione per l'abitazione principale

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
2. Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare categorie A1-A8-A9 sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà in parti uguali a ciascuno di essi e proporzionalmente alla quota temporale per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 14
Versamenti

1. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il saldo dell'imposta è eseguito con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Art. 15
Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
5. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

SEZIONE SECONDA –TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI

Art. 16 Applicazione

1. Il Comune ai sensi del comma 668, art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 applica in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva, che tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1998 n. 158, disciplinata dalla presente sezione denominata Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti.
2. La presente sezione disciplina l'applicazione della Tariffa, avente natura non tributaria, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

Art. 17 Istituzione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale. Essa comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, oltre che dal Regolamento comunale per la gestione del servizio.
2. La tariffa è determinata ai sensi del D.P.R. 158/1999, le cui disposizioni trovano piena applicazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento.
3. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata secondo quanto disposto dal comma 668, art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 18 Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio (di seguito "Gestore"), ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Il Gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 19 Adempimenti del Gestore

1. A decorrere dall'esercizio finanziario di approvazione del presente regolamento il Gestore del ciclo dei rifiuti urbani provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione di cui al successivo art. 21.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del Decreto 158/1999 sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 189, comma 5, D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e s.m.i.

Art. 20
Articolazione e costo del servizio

1. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche) ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva, la quantità di rifiuto prodotto.
2. Ai fini di incentivare la raccolta differenziata e le attività di riciclo e recupero, il Comune può individuare tariffe più elevate per la raccolta dei rifiuti indifferenziati rispetto alle frazioni conferite in maniera differenziata. La tariffa per le frazioni differenziate può essere nulla, diventando in tal caso inutile misurarne la quantità, e risultando correlativamente sufficiente la misurazione dei soli rifiuti indifferenziati.
3. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano finanziario predisposto dal Gestore tenendo conto degli elementi di costo, dei criteri, delle equivalenze e di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia, in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione della tariffa.

Art. 21
Il Piano Finanziario e l'integrale copertura dei costi

1. Per la determinazione annuale degli elementi industriali del servizio integrato di igiene urbana e per la determinazione dei costi a questo afferibili viene redatto dal Gestore il Piano Finanziario e la relativa relazione di cui al comma 5, art. 238 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e all'art. 8 del D.P.R. 158/1999 da trasmettere al Comune in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Il prelievo, nelle sue articolazioni tariffarie, deve coprire tutti i costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani così come determinati dal Piano Finanziario.
3. Qualora, a consuntivo, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza dovrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo.
4. In presenza di rilevanti incrementi dei costi dei servizi erogati, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 comma 1 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.

Art. 22
Determinazione della tariffa

1. Sulla base dei costi definiti dal Piano Finanziario di cui all'art. 21 il Comune determina la tariffa in conformità a quanto previsto dal DPR n. 158/99. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ed ha natura corrispettiva in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. Il calcolo della tariffa è effettuato sulla base del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 (di seguito “quota fissa”) e delle quantità di rifiuti prodotte dalle utenze derivanti da misurazione puntuale di una o più componenti della raccolta (di seguito “quota variabile”).
4. Il Piano Finanziario e la relazione sulla tariffa di cui al comma 1 vengono sottoposti all’organo comunale competente per l’approvazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, salvo eventuale proroga stabilita da apposita norma di legge.

Art. 23 **Soggetti passivi**

1. La tariffa è posta a carico di chiunque possenga o detenga locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. Il titolo del possesso o detenzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, anche se abusiva o priva di titolo.
3. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. L’obbligazione per la denuncia della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione.
5. In caso di locazione temporanea inferiore all’anno o comodato di alloggi ammobiliati e non, il cui conduttore non sia residente nel Comune, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.
6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate a cittadini statunitensi residenti presso la Setaf di Vicenza, la tariffa è dovuta dal proprietario.
7. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento per residenza s’intende quella risultante nei registri dell’Anagrafe demografica.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. Il Gestore può richiedere all’amministratore del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 24

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato.
2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti;
 - nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al proprietario dell'alloggio;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
3. Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Gestore, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
5. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi del presente articolo. Essa può essere consegnata: direttamente, spedita per posta, tramite fax, posta elettronica o altre modalità telematiche. La denuncia può essere effettuata anche a mezzo comunicazione telefonica al Gestore, il quale provvederà, tramite posta, a far pervenire al soggetto obbligato, il modello di denuncia compilato, che una volta sottoscritto e restituito dal soggetto passivo sarà l'unico documento che farà fede.
6. Il mancato adempimento all'obbligo di sottoscrizione e restituzione del modello di denuncia predisposto sulla base di comunicazione telefonica, non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente.
7. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
8. Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione, o qualunque altro elemento, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta (30), osservando le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, con effetto tariffario dall'anno successivo.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - Per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - dati identificativi del proprietario dell'immobile (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
 - ubicazione, superficie, documentata con planimetria nei casi di proprietà o contratto di locazione negli altri casi, nelle more dell'entrata in vigore art. 1, comma 647 della

Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), destinazione d'uso dei singoli locali ed aree, numero civico ed interno;

- data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;
- dati catastali dell'immobile.

Per le utenze non domestiche:

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e descrizione e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - dati identificativi del proprietario dell'immobile;
 - ubicazione, superficie, documentata con planimetria nei casi di proprietà o contratto di locazione negli altri casi, nelle more dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, numero civico ed interno;
 - indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione dalla data di variazione;
 - dati catastali dell'immobile;
 - tipologia della struttura occorrente (bidoncino, cassonetto, vasca.....).
10. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax o e-mail o altre modalità telematiche, nel giorno del suo ricevimento;
11. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Gestore appena intervenuta e comunque entro trenta (30) giorni dal suo verificarsi, con l'obbligo di riconsegna delle strutture (bidoncino ecc.). Nel caso di distruzione o di sottrazione impropria delle strutture per la raccolta differenziata dei rifiuti, si provvederà ad addebitarne il costo desumibile dal Piano Finanziario;
12. Le variazioni di superficie denunciate, sia in aumento che in diminuzione, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
13. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.
14. Gli uffici comunali sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, ed in particolare:
- Uffici Demografici: i dati su immigrati ed emigrati, e la composizione dei nuclei familiari alla data del 1° gennaio di ogni anno;
 - Ufficio Edilizia Privata: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
 - Ufficio Commercio: estremi delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) rilasciate.

Art. 25

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie al numero di persone indicate nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore presentando entro trenta (30) giorni apposita denuncia di variazione.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune in quanto i

cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

3. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno. Nel caso di cittadini del Comune che dimorino stabilmente presso strutture per anziani e comunità, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.
4. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, in attesa della dichiarazione di cui all'articolo precedente, verrà attribuito un numero presunto di 3 (tre) occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata.
5. La tariffa viene adeguata annualmente tenendo conto del numero di componenti e dei conviventi, risultante alla data del 1 gennaio di ciascun anno. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza.
6. I componenti di nuclei familiari, presenti nel Comune, che costituiscono un nuovo nucleo familiare in corso d'anno nel Comune, non sono più ricompresi tra i componenti del nucleo originario, a far data dal primo giorno del mese successivo alla costituzione del nuovo nucleo, qualora venga effettuata la dichiarazione da entrambi i nuclei familiari ai sensi dell'art. 2.9.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 26 Esclusioni

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. In fase di prima applicazione la presente disposizione dispiegherà i propri effetti anche in situazioni a carattere temporaneo.
2. Presentano le caratteristiche di cui al punto 1:
 - edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, conventi, monasteri;
 - soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
 - gli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dal Comune o da associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio comunale;
 - balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori e vani scale;
 - unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione, prive di arredamento o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le parti comuni del condominio;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - gli edifici di proprietà o in uso comunale adibiti ad attività pubblica ed istituzionale;

- le istituzioni scolastiche statali alle quali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.31; al Gestore il Comune provvederà a riversare i trasferimenti ricevuti dallo Stato;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate dal contribuente e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Il tutto a far data dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
3. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggetti a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche.
 4. Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
 - aree verdi;
 - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli.
 5. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 6. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - Le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.
 7. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa devono dimostrare al Gestore che nei locali interessati si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, e comunque non assimilati a quelli urbani.
 8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 27

Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della tariffa

1. Il pagamento della tariffa a carico di utenze domestiche in condizioni economiche disagiate, o in presenza di altre situazioni particolari, può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.
2. Allo scopo il Comune prevede con apposita delibera predisposta dal servizio sociale un fondo da destinare alla copertura totale o parziale dell'obbligazione tariffaria delle utenze individuate.
3. In tal caso il Comune deve comunicare al Gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi, ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.

Art. 28

Superficie utile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR. 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa rimane quella calpestabile.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Gestore comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 29

Conguagli

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo o non vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.), la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta o vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.).
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e di aver riconsegnato le

strutture ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 30

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa

1. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, è individuata con apposito provvedimento comunale sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 e tenuto conto della specificità della realtà comunale.
2. Per ogni classe di attività indicate in tabella vengono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione della quota fissa. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici delle aree di cui all'art. 26.2.
3. Relativamente alla quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, per l'attribuzione dei coefficienti Kc e Kd, sono applicati i coefficienti previsti nella tabella 3° del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord.
4. Ai sensi di quanto disposto all'art. 22.2 la quota variabile della tariffa viene attribuita considerando la effettiva produzione di rifiuti, rilevata in base agli svuotamenti effettuati a ciascun utente. Nel caso in cui un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore al minimo dei conferimenti eventualmente stabilito dall'Organo competente, si applica il minimo stesso.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati sono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe l'Organo competente determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra quelli previsti alle Tabelle 3° e 4° del D.P.R. 158/1999.

Art. 31

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. Il coefficiente proporzionale di adattamento tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituenti la singola utenza. Ai fini dell'applicazione della quota fissa della tariffa sono applicati i coefficienti Ka e Kb previsti nella tabella 1° del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord.
2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 22.2, la quota variabile della tariffa viene attribuita considerando la effettiva produzione di rifiuti, rilevata in base alla misurazione effettuata a ciascun utente. Nel caso in cui un utente non risulti aver conferito rifiuti o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore al minimo dei conferimenti eventualmente stabilito dall'Organo competente, si applica il minimo stesso.
3. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe l'Organo competente determinerà i coefficienti da applicare tra quelli previsti alle Tabelle 1° e 2° del D.P.R. 158/1999.

Art. 32

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 30 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri.
2. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 33

Riduzioni per recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. T), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
 - rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente K_d massimo della classe corrispondente;
 - la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
 - la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla quota tariffaria calcolata mediante il coefficiente K_d del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie delle utenze non domestiche, qualora non sia possibile verificare concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base della percentuale del 65% .

Art. 34

Riduzioni per utenze non stabilmente attive – Tariffa Giornaliera

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 14, comma 15, L. 214/2011 e dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:

a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Dette utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa ad un numero di occupanti pari a uno (1);

b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte stagionalmente, in via non continuativa ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa annuale della classe di attività corrispondente con riduzione del 30%.

c) per le utenze non domestiche: gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da tali utenti è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a n. 183 giorni di un anno solare. A dette utenze si applica il corrispettivo, rapportato a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorato del 50 per cento.

2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa o, comunque, altro corrispettivo da effettuare al Gestore contestualmente all'eventuale tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dovute al Comune. L'ufficio che rilascia l'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Gestore.
4. In relazione ai banchi di mercato e spettacoli viaggianti che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante e il Gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipulazione, è fatturato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, maggiorata del 100% anziché del 50%.

Art. 35

Riduzioni alle utenze domestiche

1. E' concessa, alle utenze domestiche, la riduzione tariffaria fino ad un massimo del 30% per quanti effettuano attività di compostaggio domestico con idonee strutture consegnate dal gestore. La quota di abbattimento, è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
2. E' concessa, alle utenze domestiche, una riduzione del 20% della tariffa variabile, calcolata con il metodo normalizzato, ai nuclei famigliari composti da ultrasessantenni.
3. E' concessa, alle utenze domestiche, la riduzione del 100% della tariffa variabile, calcolata con il metodo normalizzato, per le abitazioni non occupate possedute da persone ricoverate stabilmente in case di riposo.

Art. 36

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è ridotta nella quota fissa, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 350 metri e 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato

dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore ai 500 metri.

2. La tariffa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art. 37 Cumulo di riduzioni

1. Qualora fossero applicabili più riduzioni di cui agli artt. 33-34-35-36 comma 1, per singolo utente ed immobile, si applica unicamente la riduzione più favorevole per l'utente.

Art. 38 Accertamenti

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. A tale scopo può:
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del cc.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi al Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine di 30 giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
6. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 39
Fatturazione e riscossione

1. Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. Ogni anno il Gestore predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione di cui al comma 688 art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.. Detto programma verrà comunicato al Comune.
3. Non si fa luogo a riscossione o a rimborso alcuno, quando l'importo complessivo annuale della tariffa risulta inferiore o uguale a 12,00 Euro.

Art. 40
Pagamenti

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza con le modalità consentite dalla legge.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

Art. 41
Interessi di mora. Rimborso maggiori spese di accertamento

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale su base annuale – per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.
2. Nel caso di violazioni all'obbligo di cui all'art. 23 del presente regolamento per le quali il Gestore abbia posto in essere adempimenti ed operazioni specifici aggiuntivi di accertamento, spetta allo stesso il rimborso delle maggiori spese forfetizzato in Euro 100,00 per le omissioni di denuncia ed in Euro 35,00 per ritardata od infedele denuncia.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti. Qualora l'utente richieda al Gestore l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere Euro 50,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

Art. 42
Penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e

concordati. Per determinare gli elementi necessari, il Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 38 del presente regolamento. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziali elementi, il Gestore applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 100 mq. e 3 componenti, mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza, tra quelle individuate dall'art. 30 del presente regolamento.

2. Per ogni violazione del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di Euro 50,00.

Art. 43 **Rimborsi**

1. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Interessi legali compresi.

SEZIONE QUARTA – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 44 Presupposto e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. E' assoggettata all'imposta anche l'abitazione principale e le relative pertinenze così come individuate ai fini Imu.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune secondo i criteri di seguito indicati.

Art. 45 INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

1. L'art. 1 comma 682 della legge 147/2013 dispone che con il regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lvo 446/1997 il Comune individua i servizi indivisibili al cui finanziamento il gettito Tasi è diretto.
2. A tal fine nel bilancio di previsione 2014 sono individuati i seguenti servizi indivisibili :
 - Tit. 1 Funz. 3 Serv. 1 Funzioni di Polizia Locale
 - Tit. 1 Funz. 4 Serv. 1 Interv. 3 Funzioni istruzione pubblica :Scuola Materna
 - Tit. 1 Funz. 4 Serv. 2 Interv. 3 Funzioni istruzione pubblica :Scuola Elementare
 - Tit. 1 Funz. 4 Serv. 3 Interv. 3 Funzioni istruzione pubblica :Scuola media
 - Tit. 1 Funz. 4 Serv. 5 Interv. 3 Funzioni di istruzione pubblica: assistenza scolastica
 - Tit. 1 Funz. 5 Serv. 1 e 2 Funzioni relative alla Biblioteca e servizi culturali
 - Tit. 1 Funz. 8 Serv. 1 Funzioni relative alla viabilità e servizi connessi
 - Tit. 1 Funz. 8 Serv. 2 Funzioni connesse alla pubblica illuminazione
 - Tit. 1 Funz. 9 Serv. 6 Funzioni del verde pubblico e altri servizi al territorio e ambiente
 - Tit. 1 Funz. 10 Serv. 4 Interv. 5 Funzioni relative alla gestione UsI n. 6 e tutela minori
 - Tit. 1 Funz. 10 Serv. 5 Funzioni relative al servizio necroscopico
4. La deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni Tasi, da assumere annualmente contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, darà atto dei costi per i servizi di cui sopra.

Art. 46
Soggetti Passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 44. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del 90% del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta

Art. 47
Periodi di applicazione del Tributo

1. L'imposta è dovuta per anni solari e proporzionalmente alla quota di possesso .
2. Ogni possessore o detentore effettua il versamento dell'imposta conteggiando per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno 15 gg;

Art. 48
Determinazione della Base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 49
Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base prevista dall'art.1 c.676 della L.147/2013 è pari all'1 per mille e relativamente all'anno 2014 non può eccedere il 2,5 per mille. Con successivo D.L. n.16 del 08/03/2014 è stata data facoltà al Comune di applicare all'aliquota massima prevista una maggiorazione del 0,8 per mille.
2. La maggiorazione di aliquota dello 0,8 per mille può essere applicata a condizione che il Comune preveda apposite detrazioni d'imposta per le abitazioni principali e le unità assimilate in misura tale da generare sul carico dell'imposta gli stessi effetti generati dal carico Imu per la stessa tipologia di immobili.
3. Nel rispetto degli effetti di cui al comma 2, nel caso in cui il Comune preveda di applicare agli immobili destinati ad abitazione principale una aliquota superiore al 2,5

per mille, deve prevedere la concessione di una detrazione decrescente secondo i due scaglioni di rendita sotto precisati:

- Immobili con rendita catastale fino a € 700,00;
 - Immobili con rendita catastale oltre € 700,00.
4. Deve inoltre essere prevista la concessione di una detrazione per ogni figlio convivente fino al compimento del 26° anno di età e per un massimo di tre figli.
 5. Con deliberazione consiliare da assumere annualmente, contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, saranno determinate le aliquote e le eventuali maggiorazioni da applicare ad ogni tipologia di immobile imponibile; con la stessa deliberazione saranno anche determinati gli importi delle detrazioni generalizzate e per figli conviventi, da concedere a favore dei possessori di abitazione principale e relative pertinenze, in ossequio alle disposizioni regolamentari ed al principio espresso nell'art. 1 del D. L. 07/03/2014 n. 16.
 - 6.. Le detrazioni spetteranno a ciascun possessore proporzionalmente alla quota di possesso e alla quota temporale in cui il possesso si verifica.
 - 7.

Art. 50 **Versamento del Tributo**

1. Il pagamento del tributo avviene in n.2 rate semestrali la cui scadenza sarà fissata dalla deliberazione di cui al comma 5 dell'art. 49 del presente regolamento, garantendo comunque la possibilità del pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 51 **Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 52

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali devono trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, almeno annualmente anche in via telematica copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 53

NORMA TRANSITORIA

1. Relativamente all'esercizio 2014, non si darà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui il contribuente:

- regolarizzi l'insufficiente versamento della prima rata (dovuta entro il 16 giugno 2014) entro la data del 16 dicembre 2014, relativa alla scadenza della seconda rata a saldo del tributo;
- abbia provveduto, entro la data del 30 settembre 2014, al versamento dell'intero importo omesso e dovuto per la prima rata del tributo.

2. I versamenti della prima rata di imposta effettuati oltre la data del 30 settembre 2014 saranno oggetto di applicazione di sanzioni, interessi e quant'altro previsto dalla normativa vigente.